Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Logistica e Trasporti

Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:

UAI-Unione Artigiani Italiani e delle PMI

FNGI Federazione Nazionale Giovani Imprenditori

CONFINTESA per l'autonomia sindacale

AAT Unione Artigianato Artistico Tradizionale

ATECA Associazione Sindacale Datoriale

UGS Unione Turismo Commercio - Servizi

UNIONLIBERI associazione italiana tra imprenditori e professionisti

FEDERLIBERI - UNIONCONTRIBUENTI - AISI - PROFESSIONE & FAMIGLIA - IMPRESA & FAMIGLIA

Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

LOGISTICA E TRASPORTI

Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI - Confederazione Nazionale
U.A.I. – T.C.S. Unione Turismo Commercio e Servizi
U.A.I. FNGI
ATECA
FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI – FEDERLIBERI
UNIONLIBERI
UNIONE DEI CONTRIBUENTI – UNIONCONTRIBUENTI
ASSOCIAZIONE PER LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI STRANIERE IN ITALIA – AISI
PROFESSIONE & FAMIGLIA
CONFINTESA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, posti in essere dalle imprese che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel settore Autotrasporto Merci, Logistica e Spedizioni anche integrati con attività di supporto alla produzione, nonché dalle imprese svolgenti attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi , dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, operanti anche singolarmente o all'interno di strutture/infrastrutture-aeroportuali, portuali auto-portuali, ferroviarie ecc.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
Periodo di prova Art.24	Il lavoratore assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a: - 6 mesi per i quadri; - 5 mesi per i dipendenti classificati nel 1° livello; - 4 mesi per i dipendenti classificati nel 2° livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel terzo livello Super e nel terzo livello Junior e nel terzo livello; - 3 mesi per i dipendenti classificati nel 3° livello Super, 3° livello, 4° livello, 4°livello Junior; - 1 mese per tutti gli altri lavoratori. L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a trenta giorni è soggetto a un periodo di prova di 5 giorni lavorativi.
Orario di lavoro Art. 39 - 40	La durata dell'orario di lavoro per il personale non viaggiante è fissata in 39 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. La prestazione lavorativa giornaliera ordinario può essere articolata con un minimo di 6 ore di orario continuativo ed un massimo di 9 ore, distribuite su un rostro lavorativo di dodici ore, frazionabile una sola volta per la pausa pranzo. La prestazione settimanale non può essere inferiore a 30 ore. L'orario di lavoro settimanale per il personale viaggiante è stabilito in 39 ore. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 8 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.

Banca delle ore **Art. 50**	Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.
Straordinario, Notturno, Festivo **Art. 49**	È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto: - lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 15 % - lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale) 20% - lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali) 20% - lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora setti manale) 30% - lavoro straordinario festivo 30% - lavoro straordinario festivo notturno 50%
Riposi settimanali, riposi compensativi **Art. 39**	Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.

Flessibilità orario di lavoro art. 31	La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità non potrà superare complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minor intensità produttiva, sulla base di programmi prestabiliti. In regime di flessibilità, per ogni ora prestata oltre il normale orario, ferma restando la compensazione di cui al precedente comma, verrà corrisposta una quota pari al 18% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione.
Ferie e permessi Artt. 44 - 46	Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 28 (ventotto)giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa è comunque considerata di 6 (sei) giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie o, in caso di distribuzione disomogenea dell'orario di lavoro; inoltre in caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni. In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo preadottivo) sono riconosciuti al padre due giorni di permesso retribuito. Ha altresì diritto, per ciascun evento, ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge. Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.
Tipologie di retribuzione Art. 52	Di norma la retribuzione dei lavoratori è costituita dalle seguenti voci: - paga base nazionale - eventuali scatti d'anzianità - altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva - eventuali indennità contrattuali
Mensilità	14 mensilità.
Premio risultato Art. 11	Potrà essere negoziato in sede aziendale attraverso l'ente bilaterale
Malattia Art. 61	In caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi. In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto su indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.

Trattamento economico per malattia Art. 61	In caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno; in caso di malattia di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.
Infortunio Art. 61	Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio o malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conserva- zione del posto fino a guarigione clinica.
Preavviso Art. 71	I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti: - due mesi nel caso di licenziamento; - un mese nel caso di dimissioni. In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Contrattazione collettiva decentrata Art. 15	L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie attraverso l'Organismo Paritetico Regionale e l'Organismo Paritetico Provinciale.
Part time Art.25	Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo: - orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa; - verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;

	- misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Tempo determinato Art.27	Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato. Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.
Lavoro in somministrazione Art. 30	Il ricorso al lavoro in somministrazione è consentito nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, nonché nelle seguenti ulteriori ipotesi: punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti; quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e che non possa essere attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale; per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale. I prestatori di lavoro in somministrazione impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Ente Bilaterale EN.BI.U.C. Art. 9	I contributi a favore dell'ENBIUC, dovranno essere mensilmente versati, tramite Bonifico Bancario, per gli eventuali adempimenti previsti dall' ENBIUC (visitare il sito: www.ENBIUC.it). I versamenti all' ENBIUC dovranno avvenire negli importi differenziati per tipologia contrattuale I Contributi dovuti all' ENBIUC per la generalità dei Lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, per contratti fino a 24 ore settimanali (compresi dirigenti e quadri)

Welfare E Sanità Integrativa Art.63

L'Ente Bilaterale **EN.BI.U.C.**, previa delibera del proprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, mette a disposizione il Fondo Sanitario EUROSALUTE o similari; ad integrazione ed ampliamento delle coperture già esistenti secondo i termini di legge vigenti.

Classificazione Art. 38

La classificazione degli operai è organizzata su 10 diverse declatorie.

Apprendistato Art. 27

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i trenta anni.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in un periodo non inferiore a 6 mesi con durata massima di tre anni.
Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali, riportate nelle Tabelle di seguito, sulla retribuzione contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza ed EDR) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare; per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

LIVELLO / ANNO	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
1° LIVELLO	75%	85%	100%
2° LIVELLO	75%	85%	100%
3° LIVELLO SUPER non autisti	75%	85%	100%
3° LIVELLO non autisti	75%	85%	100%
4° LIVELLO	75%	85%	100%
4° JUNIOR	75%	85%	100%
5° LIVELLO	75%	85%	100%
6° LIVELLO	75%	85%	100%
6° LIVELLO JUNIOR	75%	85%	100%

TABELLE RETRIBUTIVE CONGLOBATE

PAGA BASE

LIVELLO	MINIMO	INDENNITA' DI FUNZIONE	RETRIBUZIONE TOTALE
QUADRI	2251,15	51,65	2302,08
1°	2144,10	-	2144,10
2°	1942,10	-	1942,10
3° SUPER	1753,87	-	1753,87
3°	1705,91	-	1705,91
4°	1623,48	-	1623,48
4° JUNIOR	1581,08	-	1581,08
5°	1548,06	-	1548,06
6°	1446,61	-	1446,61
6° JUNIOR	1330,82	-	1330,82